

Presentazione di una nuova procedura finalizzata al rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero

Interessanti fenomeni sociologici dettati dalla crisi causata dal coronavirus sono, da un lato, l'aumento del numero di divorzi e, dall'altro, la crescente incidenza di minori portati all'estero illegalmente. Nel nostro blog, in due parti, tratteremo della nuova procedura internazionale finalizzata al rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero da un genitore.

1. Quando è da intendere illegale il trasferimento del minore?

Il trasferimento del minore è da intendersi illegale quando esso sia avvenuto in contrasto con la legislazione del paese ove lo stesso risiedeva abitualmente. Ciò avviene quando un genitore abbia agito senza il previo consenso dell'altro, in assenza di un ordine autorizzativo del giudice tutelare.

Il fenomeno si verifica tipicamente nelle famiglie in cui i genitori hanno nazionalità diverse o hanno precedentemente vissuto in paesi diversi. Per quanto riguarda l'Ungheria, tale fenomeno ha due direzioni; da un lato, quando un bambino viene portato illegalmente all'estero dall'Ungheria e, dall'altro, quando un bambino viene portato illegalmente in Ungheria. Le autorità ungheresi hanno principalmente giurisdizione in quest'ultima evenienza, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.

2. Contesto giuridico

Nell'estate del 2020 è entrato in vigore il "Regolamento 1111/2019 / UE (Bruxelles II B)"¹ il quale chiarisce, semplifica e completa la procedura ai sensi del "regolamento Bruxelles II A"² attinente ai casi di sottrazione di minori. Il regolamento Bruxelles II B si applicherà negli Stati membri a partire dall'agosto 2022.

La principale fonte di legge applicabile nei casi di sottrazione illegale di minori in relazione agli Stati aderenti è la convenzione dell'Aja del 25.10.1980 „*sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori*”, recepita dall'Ungheria con il decreto legislativo n.14 del 1986.

La Convenzione dell'Aia sulla sottrazione di minori si applica nei casi appena menzionati. Più particolarmente però, nei rapporti tra gli Stati membri dell'UE, la Convenzione di Bruxelles II sarà applicabile in tutti i casi in cui appronti una tutela maggiore per il minore, come nelle situazioni ad esempio di illegittimo diniego al rientro del minore.

3. Le Autorità competenti

Passando in rassegna gli strumenti legali previsti dall'ordinamento ungherese, in ricezione della normativa sovranazionale, è prima di tutto opportuno sottolineare come il criterio della cittadinanza dei genitori non abbia rilievo per stabilire la giurisdizione nazionale nei casi di sottrazione di minori. Infatti in caso di trasferimento o illegittimo trattenimento del minore

¹REGOLAMENTO (UE) 2019/1111 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori

²Regolamento (CE) n. [2201/2003](#): competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e genitoriale

all'estero è competente il tribunale del luogo ove il minore illecitamente permane. Il genitore dal quale è stato sottratto il figlio minore può anche rivolgersi all'Autorità Centrale di ogni stato membro, istituita ai sensi della Convenzione dell'Aja sui diritti dell'infanzia, presso il paese di residenza ovvero in ultima istanza presso l'autorità giudiziaria del proprio paese.

In Ungheria, il Dipartimento per la protezione e la tutela dell'infanzia del Ministero delle risorse umane è l'unica Autorità Centrale competente in casi in che riguardino l'Unione Europea, che riguardino solamente i contatti tra genitori e minori.

Nei casi di sottrazione di minori, coinvolgenti paesi extra-UE, la Divisione centrale di diritto internazionale, istituita presso il Ministero della giustizia, svolge i compiti dell'Autorità Centrale. Le Autorità Centrali, agendo nell'ambito delle loro responsabilità ai sensi della Convenzione, assistono i genitori anche attraverso consulenze e mediazioni, promuovono inoltre il ritorno volontario e la risoluzione pacifica delle controversie partecipando allo scambio internazionale di informazioni.

Nei casi di sottrazione o trattenimento illegittimo del figlio minore, procederà il tribunale del paese in cui il minore è stato illegalmente trasferito. Pertanto, qualora un bambino venga portato in Ungheria da un altro paese, in contrasto con la normativa internazionale, ed entrambi i paesi siano membri della Convenzione dell'Aja, il tribunale distrettuale centrale di Pest (PKKB) avrà la giurisdizione esclusiva in Ungheria, in quanto Tribunale del luogo ove il minore è stato illegalmente trasferito.

Nella parte successiva del nostro articolo, continueremo a descrivere le novità procedurali del “Regolamento 1111/2019 / UE (Bruxelles II B)”.